

Milano, 11 luglio 2025

**Oggetto: Consultazione sulle Modifiche al Regolamento Emittenti concernenti
l'ammissione alle negoziazioni di OICR**

Q.1 Alla luce delle analisi di impatto svolte nell'appendice n. 1, si condivide la proposta di rimuovere l'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione per gli OICVM UE e per i FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE?

Borsa Italiana manifesta apprezzamento per la possibilità di contribuire al processo di consultazione sulle proposte di modifiche al Regolamento Emittenti concernenti l'ammissione alle negoziazioni di OICR.

Si condivide integralmente l'obiettivo di semplificare il processo di approvazione dei prospetti di offerta o di ammissione alle negoziazioni di OICR UE, eliminando la richiesta del documento per la quotazione. Le proposte in consultazione recepiscono pienamente l'obiettivo di Borsa Italiana di preservare e rilanciare la competitività del mercato italiano, favorendo l'attrattività del mercato regolamentato italiano rispetto agli altri mercati europei attraverso la creazione di un framework uniforme tra la normativa nazionale e quella europea di riferimento.

Si ritiene infatti che l'attuale richiesta del documento per la quotazione risulti ultronea all'interno del panorama comunitario e nazionale di disciplina dell'offerta al pubblico e commercializzazione di prodotti finanziari, comprese le quote o azioni di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia (OICVM UE). Inoltre, come noto la previsione di un documento ulteriore rispetto al prospetto (e al KID o KIID) ai fini dell'ammissione

alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE trova sostanziale fondamento nella sola legislazione interna di rango secondario (a cui rinvia l'art. 113 bis c.3 TUF).

Q.2 Si condivide la proposta di espungere alcune informazioni dall'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B, al fine di garantire parità di trattamento agli OICR aperti italiani rispetto agli OICR esteri?

Borsa Italiana condivide pienamente le semplificazioni apportate all'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B, in quanto coerenti con le proposte di modifica del Regolamento Emittenti.

Q.3 Si intendono formulare osservazioni in merito alle proposte di modifica al Regolamento Emittenti avanzate nel presente documento di consultazione?

L'attuale comma 1 dell'Articolo 103-bis del Regolamento Emittenti, con riferimento alle informazioni relative agli OICR aperti, prevede che i gestori del mercato debbano rendere disponibili sul proprio sito internet e mantenere costantemente aggiornati il KID o il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'articolo 28-quater, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.

In aggiunta, il comma 2 del medesimo articolo prevede che le ulteriori informazioni previste all'articolo 19 e all'articolo 22 comma 5 del Regolamento, ove applicabile, devono essere comunicate tempestivamente tramite l'aggiornamento del sito internet dei gestori, nonché rese disponibili presso il gestore del mercato regolamentato e il depositario ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-quater.

Tali disposizioni vengono recepite dall'articolo IA.2.5.2 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, riguardante le modalità di trasmissione dei documenti da parte di emittenti strumenti finanziari. In particolare, l'articolo in oggetto prevede al comma 1 che "gli emittenti strumenti finanziari inviano attraverso lo SDIR o in proprio mediante l'invio di un flusso dati elaborabile i documenti, destinati al pubblico, previsti dal Regolamento, nonché quelli

per i quali il Regolamento Emittenti Consob, o le altre disposizioni di legge stabiliscono il deposito presso Borsa Italiana, anche se alternativo ad altre modalità di pubblicazione (...).

Pur condividendo, come anticipato, la proposta di eliminazione del documento per la quotazione dal comma 1 dell'articolo 103-bis sopra citato, si riporta altresì l'attenzione sul fatto che l'articolo 82 della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, prevede che "Gli OICVM inviano le relative informazioni chiave per gli investitori e le successive modifiche alle autorità competenti del loro Stato membro di origine". Non sembrano essere pertanto previsti obblighi ulteriori circa l'aggiornamento del prospetto e degli altri documenti di cui al comma 1 dell'articolo 103-bis del Regolamento Emittenti.

Da ultimo, nel ribadire il pieno supporto alla semplificazione del quadro regolamentare di cui alla presente consultazione, si sottolinea il carattere di urgenza delle modifiche e si richiede pertanto a Codesta Autorità di procedere con la massima sollecitudine all'implementazione delle stesse, al fine di favorire *il level playing field* tra i diversi Stati membri e proteggere la competitività del mercato italiano, in un contesto globale di forte dinamicità.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Borsa Italiana S.p.A

Contatti:

Luisa Fischietti, *Head of Italy ETFs*

lfischietti@euronext.com

Maria Sciascia, *Senior Manager Italy Regulation*

msciascia@euronext.com